DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA SULLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 1

Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo

All'articolo 3 del decreto-legge, 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.".

Versione in vigore dal 8 maggio 2004, non più in vigore dal 7 luglio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-correttive-ed-integrative-della-normativa-sulle-grandi/art-1-funzioni-del-commissario-straordinario-e-programmi-per-le-imprese-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it